



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Codice 11040

C.C. Numero 7 del 02-04-12

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2012

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì due del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	P
RIZZATO SIMONE	A	FOSSATI CARLO	P
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	P
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIROVANO MARCELLO	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
GAVAZZI LORENZO	P		

Totale presenti n. 19

Totale assenti n. 2

Presiede il DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO in qualità di VICE PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. "decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, in L. 24.02.2012, n. 14, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.06.2012;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, che:

- al comma 1 istituisce, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al comma 3, nel testo novellato dall'art. 1, comma 142, della citata L. 296/2006, prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, elevandola fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali;
- al comma 3-bis, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 142, della citata L. 296/2006, prevede che, con il regolamento medesimo, possano essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinandone l'aliquota nello 0,2 %;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10.12.2002, attualmente sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 27.12.2002, n. 289, con cui si provvedeva ad aumentare allo 0,4% l'aliquota dell'addizionale comunale a valere dall'anno 2003;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui si confermava nella misura dello 0,2% l'aliquota dell'addizionale comunale a valere per l'anno 2006;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, che:
 - all'art. 2 testualmente recita: “*L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali.*”;
 - all'art. 3 testualmente recita: “*L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui si confermavano rispettivamente in 0,6% punti percentuali e in € 12.000,00 l'aliquota dell'addizionale comunale e l'esenzione dall'addizionale comunale per l'anno 2011;

Visto il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14.09.2011, n. 148, che all'art. 1, comma 11, testualmente recita: “*La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*”;

Considerato che l'importo dei contributi e trasferimenti erariali si è progressivamente ridotto, e che per esigenze di bilancio, ed in particolare per il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, si rende necessario determinare nella misura dello 0,7% l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2012;

Ritenuto di dover conciliare le predette esigenze di bilancio con esigenze di carattere sociale, elevando da € 12.000,00 ad € 15.000,00 annui la soglia di esenzione dall'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2012;

Atteso che il testo delle modifiche da apportare al “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” e dalla

“Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali” in seduta congiunta del 22.03.2012;

Stabilito, d'accordo i gruppi consiliari, di esaminare nel contesto della presente deliberazione l'emendamento protocollo n. 9038 del 28.03.2012 proposto dai gruppi consiliari Pd e Lista Civica “Insieme per Muggiò” e presentato alla successiva proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, col quale si richiede di innalzare la fascia di esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF da Euro 15.000,00 ad Euro 16.500,00;

Dopo ampia discussione, giusta verbale in atti;

Posto in votazione la predetta proposta emendativa concernente l'adeguamento della fascia di esenzione per l'obbligo del pagamento dell'addizionale comunale IRPEF fino a 16.500,00 euro annui;

VOTAZIONE Emendamento:

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 19

Favorevoli n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – *Gruppo Consiliare PD*;
Radaelli – *Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò*; Capizzi – *Gruppo Consiliare RCI*)

Contrari n. 12

Emendamento respinto

Dopodiché,

posta in votazione la proposta di deliberazione originaria sulla quale è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 19

Favorevoli n. 12

Contrari n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – *Gruppo Consiliare PD*; Radaelli – *Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò*; Capizzi – *Gruppo Consiliare RCI*)

DELIBERA

1. **Di determinare** nella misura dello 0,7% l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. per l'anno 2012;
2. **Di elevare** da € 12.000,00 ad € 15.000,00 lordi annui la soglia di esenzione dall'addizionale comunale I.R.PE.F. per l'anno 2012;
3. **Di modificare**, conseguentemente, il vigente “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sostituendo all'art. 2 le parole *nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali* con le parole *per*

l'anno 2012 nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali, introducendo all'inizio dei commi 1 e 2 dell'art. 3 le parole Per l'anno 2012, e sostituendo nel testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 le parole € 12.000,00 (dodicimila/00) annui con le parole € 15.000,00 (quindicimila/00) annui, come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di trasmettere copia conforme alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

5.

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Preso

Numero degli astenuti n. 0

Votanti n. 19

Favorevoli n. 12

7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – *Gruppo Consiliare PD*; Radaelli – *Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò*; Capizzi – *Gruppo Consiliare RCI*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA: la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

,LLEGATO A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2012

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2012.

<p style="text-align: center;">Articolo 2 ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE</p> <p>1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 ESENZIONE</p> <p>1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui.</p> <p>2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE</p> <p>1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata per l'anno 2012 nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 ESENZIONE</p> <p>1. Per l'anno 2012, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) annui.</p> <p>2. Per l'anno 2012, se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.</p>
--	---



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02966420157 – P.I. 00740570965

**UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI**

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2012.

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò _____

02 APR 2012



**IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO**

[Handwritten signature]

La presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Muggiò _____

02 APR 2012

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Dott. Nicolantano De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò _____

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 7 del 02-04-12

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 12 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 12 APR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno _____.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO
